

l'Istria, e di quelle poste oltre il Quarnaro. Finalmente, al termine del secolo XV si nominarono altri tre Auditori detti *Novissimi*, ufficio dei quali era di ascoltar le appellazioni minori, e non eccedenti la somma di cento ducati; dopo otto mesi i tre *Novissimi* passavano tra i *Novi*.

Dagli *Auditori* poi si rilasciavano suffragii, sospensioni ed altri simili atti affine di guarentire la giustizia nelle promesse verlenze.

AUREI, *Aurelii*, *Aureliani*, *Aureoli*, *Oriani*, davansi questi varii nomi a certa moneta coniatà nel 1174 dal doge Aurio Maistropiero, ovvero Orio Malipiero. Vogliono alcuni, che pesasse carati dieci, e valesse soldi due, altri soldi cinque; il Trevisano la dice di vil metallo e di poco valore.

AURELIACO. V. *Oriago*.

AVVOCATI. Anche fra i Veneziani di alta nascita la qualità di giureconsulto non era rara, e ciò per considerarsi lo studio delle leggi siccome nobilissimo. Da questo avvenne, che ciascheduno si facesse gloria di esercitare l'avvocatura, ministero, che ugualmente nobile per sè stesso, fu professato sempre con tutta nobiltà a Venezia.

Gli avvocati, che appartenuto non avessero al patriato, dovevano essere *Cittadini originarii Veneti*, o nati in Venezia e nello Stato, pur che a Venezia, in questo secondo caso, domiciliato avessero per anni dieci; esclusi dall'avvocatura erano i falsarii, i ladri, i felloni e chiunque altro, il quale fosse reo di simili infamie; a ciò soprantendevano gli *Avvogadori del Comune*, al cui ufficio doveva presentarsi chiunque aspirato avesse all'esercizio dell'avvocatura.

A similitudine della pratica usata negli antichi fori di Grecia e di Roma, ella era professata colla orazione, frenato però l'impeto della eloquenza da apposite leggi, per le quali vietavansi le parole mordaci, le satiriche e le offensive; l'avvocato non poteva impiegare nell'arringa tempo maggiore di un'ora e mezzo, e a quest'oggetto si facea uso dell'oriuolo a polvere. Or il giudice udiva la sola voce dell'oratore, nè obbligato era per ciò di leggere le lunghe scritture a difesa dei litiganti esibite dall'avvocato, nè costretto di riscontrare a grande sua pena le ragioni introdotte nelle scritture medesime, in cui soventi volte si fa scempio delle leggi, ed uso di testi disparatissimi dalla controversia, di deduzioni trascinate a violenza, di capricciose interpretazioni, e di frivole citazioni di Consultisti, di Trattatisti, di